



CITTÀ DI RAGUSA
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Ordine del giorno presentato in data 21.03.2019, prot. n.38249, avente per oggetto “Proposta Ordinanza Sindacale per la determinazione di una moratoria per l’apertura di nuove sale gioco e centri scommesse e per la disciplina degli orari di apertura e di chiusura per gli esercizi già esistenti”

N. 48

Data 26.06.2019

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di giugno alle ore 18.05 e seguenti, presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) CHIAVOLA MARIO (P.D.)	X		13) RABITO LUIGI (PCS)	X	
2) D’ASTA MARIO (P.D.)	X		14) SCHININA’ SERGIO (PCS)	X	
3) FEDERICO ZAARA (M5S)		X	15) BRUNO FABIO (PCS)		X
4) MIRABELLA GIORGIO (INSIEME)		X	16) TUMINO ANDREA (PCS)	X	
5) FIRRINCIELI SERGIO (M5S)		X	17) OCCHIPINTI GIOVANNA (PCS)		X
6) ANTOCI ALESSANDRO (M5S)		X	18) VITALE DANIELE (PCS)	X	
7) GURRIERI GIOVANNI (M5S)	X		19) RANIOLA CONCETTA (PCS)	X	
8) IURATO GIOVANNI (RG PROS.)		X	20) RIVILLITO LUCA (PCS)		X
9) CILIA SALVATORE (PCS)		X	21) MEZZASALMA GIOVANNI (PCS)	X	
10) MALFA MARIA (PCS)	X		22) ANZALDO CARMELO (PCS)	X	
11) SALAMONE RAIMONDA (PCS)		X	23) IACONO CORRADA (PSS)	X	
12) ILARDO FABRIZIO (PCS)	X		24) TRINGALI ANTONIO (M5S)		X
PRESENTI	13			ASSENTI	11

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente, Dott. Fabrizio Ilardo, il quale con l’assistenza del Vice Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Lumiera dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore

Il Dirigente del Settore

Ragusa, lì

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria,

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, lì

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, lì

Parere favorevole in ordine alla legittimità, espresso dal Segretario Generale

Ragusa,

Il Segretario Generale

IL CONSIGLIO

Visto l'Ordine del Giorno presentato in data 21.03.2019, prot. n. 38249, che viene allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto “Proposta ordinanza sindacale per la determinazione di una moratoria per l’apertura di nuove sale gioco e centri scommesse e per la disciplina degli orari di apertura e di chiusura per gli esercizi già esistenti” e formulato come segue:

“ORDINE DEL GIORNO

Oggetto:Proposta ordinanza sindacale per la determinazione di una moratoria per l’apertura di nuove sale gioco e centri scommesse, e per la disciplina degli orari di apertura e di chiusura per gli esercizi già esistenti.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO

Che la patologia derivante dai giochi di azzardo ovvero l’incapacità di resistere all’impulso a praticare i giochi di azzardo, rappresenta un grave problema di salute pubblica che colpisce tutte le fasce sociali in particolar modo quelli più deboli e quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente. Tale patologia può portare, come ampiamente già dimostrato, alla rottura di legami familiari sino ad arrivare alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più gravi e più estremi, anche a gravi fatti delittuosi associati a fenomeni criminosi come ad esempio alimentare il fenomeno dell’usura.

Che il gioco di azzardo patologico, è ormai annoverato come una malattia sociale al pari delle dipendenze da droga o alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali ad esempio la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripeterla (la c.d. rincorsa alle perdite);

Che visto l’incremento esponenziale di tale patologia tra la popolazione prodotto in larga misura dall’incontrollata crescita dell’offerta di gioco in denaro, con decreto legge n°158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con legge n°189/2012 viene previsto un ulteriore aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza soprattutto con riferimento alle prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione di soggetti affetti da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro.

Che il T.U.E.L. approvato D. L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. all’art.3 comma 2° così recita: "omissis ... il Sindaco altresì coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici servizi e dei servizi pubblici nonché di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento del servizio con le esigenze complessive e generali degli utenti"

Che La Direttiva dell’U.E . n°123/2007 recepita con decreto legislativo n°59/20 che all’art.12 prevede: "omississ Nei casi in cui esistono motivi imperativi di interesse generale (l’incolumità pubblica — la sanità pubblica — la tutela dei consumatori) l’accesso e l’esercizio di una attività Possono essere subordinati al rispetto di requisiti quali tra l’altro: restrizioni quantitative e territoriali In funzione della popolazione o di una distanza geografica minima

Che la circolare

n°557/PAS.781.1 2001 del 23.06.2010 nonché la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento della Sicurezza Pubblica con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento e negozi dediti all'attività prevalente di raccolta scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri dell'art 50 comma 7 del T.U.E.L e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici

VISTI

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003: "determinazione del numero massimo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110 commi 6 e 7 lettera b) del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati",

Il decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze, del 18.01.2007: una individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento, di cui all'art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici"

Il Decreto direttoriale del 27/07/2011: "determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S."

Il Decreto

Legge n°138 del 13.08.2011 come convertito e modificato dalla Legge n°148 del 14.09.2011 consente di stabilire quanto segue: "restrizione in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche, ivi compreso il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di: una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area" qualora tale limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui quelle connesse alla tutela della salute umana, e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo ed indispensabile e proporzionalmente ragionevolmente all'interesse pubblico cui è destinata";

La sentenza della Corte Costituzionale n°300/2011 con la quale viene precisato, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili ed a prevenire forme di gioco c.d. compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza che sono di esclusiva competenza dello Stato.

Il decreto legge del 06.12.2011 n°201 che all'art.31 comma 2 recita: ".secondo la disciplina ..dell'U.E. e ..nazionale. in..materia.... di concorrenza., libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi, quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali"

CONSIDERATO CHE:

In data 23.11.2012 il T.A.R. della Campania sezione staccata di Salerno, ha sentenziato quanto segue: " omissis ... va innanzitutto affermata la titolarità in capo al Sindaco del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio Comunale ed anche dei pubblici servizi in forza della generale previsione di cui all 'art.50 comma 7 del T.U.E.L..... Omissis ... Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che per determinati esercizi si sia già espresso il Questore in forza degli art. 9 e 88 del T.U.L.P.S .. in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: "l'ordine della sicurezza pubblica da parte del Questore, gli interessi della comunità locale per quanto riguarda il

Sindaco". Entrambi i provvedimenti si possono sovrapporre ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa destinataria".

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con le sentenze n°3271 del 30.06.2014 e n°:3845 del 27.08.2014 con le quali i magistrati hanno avuto modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, che si applica indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare a termini di quanto previsto all'art.50 comma 7 D.L.vo 267/2000 il proprio potere di inibizione di attività, per comprovata esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.

La Corte Costituzionale, con sentenza n°220/14 de 18.07.201 ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art.50 comma 7 del decreto legislativo n° 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale da gioco e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale"

Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n°534 del 27.03.2015 stabilisce tra l'altro: " omissis Il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel contributo disposto dell'art.50 comma 7 dei D.L.vo 267/2000 e dell'art.31 comma 2 del d.l. 201/2011 ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia"

Sulla base della giurisprudenza testé esplicitata, è di tutta evidenza che al Sindaco è consentito disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro e di negozi dediti all'attività prevalente di raccolta scommesse, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendono necessario tale intervento per mitigare i riflessi sociali oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni orarie del funzionamento dei suddetti apparecchi e della raccolta delle scommesse, non si potrà eliminare definitivamente il fenomeno ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuo a tempo, pieno sfoggiando vere e proprie patologie cliniche di dipendenza c.d. ludopatia"

RITENUTO

necessario alla luce di quanto sopra esposto adottare un provvedimento a tutela della comunità locale, volto sia a limitare l'uso di apparecchiature automatiche per il gioco d'azzardo sia per limitare l'eccessivo utilizzo dei centri di raccolta delle scommesse, pur se ricomprese tra le attività lecite, senza impedirne del tutto l'utilizzo al fine di non menomare l'attività d'impresa, fintanto che tali attività sono annoverate tra quelle consentite dalla Legge.

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere ad una moratoria in ordine alle nuove aperture di centri scommesse di sale giochi, nonché di nuovi utilizzi di apparecchiature elettroniche per il gioco d'azzardo con vincita in denaro ancorché consentiti dalla legge;

Che siffatti provvedimenti sono stati ad oggi già adottati da numerosi comuni dislocati in tutto il territorio italiano ;

RITENUTO ALTRESÌ

Che sulla base di tutto quanto sopra richiamato intervenire, al fine di ridurre il range temporale in cui i giocatori possono accedere agli apparecchi da gioco in denaro alle scommesse, con l'obiettivo di impedire l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile

l'accesso delle persone per le quali diventa più rilevante un intervento a tutela della salute: anziani, adolescenti ecc...

Altresì opportuno intervenire per contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo d'azzardo, che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche all'interno territorio del Comune di Ragusa, così come in tutti i Comuni di Italia, e che rischia di pregiudicare la salute pubblica ed il benessere individuale e collettivo;

PER TUTTO QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO E SU I PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

IMPEGNA IL SINDACO, FA VOTI E PROPONE ALLO STESSO

1) di elaborare, la presente Ordinanza:

In attesa di un provvedimento di riorganizzazione e regolamentazione del settore, provvedimento di un regolamento in elaborando dal sottoscritto, a breve presentato, di stabilire una moratoria con divieto di nuove aperture di sale gioco e centri scommesse fino all'entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e/o Comunali, sia tradizionali che Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui al comma 6, art. 110, T.U.L.P.S. anche localizzati ad oltre 500 (cinquecento) metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da:

ISTITUTI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO LUOGHI DI CULTO

CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE CENTRI GIOVANILI

ALTRÉ STRUTTURE CULTURALI CENTRI RICREATIVI

CENTRI - -SPORTIVI FREQUENTATI - PRINCIPALMENTE DA GIOVANI

STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI – RESIDENZIALI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO O SOCIO - ASSISTENZIALE

ISTITUTI BANCARI

CENTRI PER LA PRATICA DELLA DANZA

Le suddette disposizioni delle sale da gioco ed i cosiddetti siti "Sensibili", si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed i procedimenti amministrativi, la cui istruttoria sia in corso alla data della circolare medesima del 19/03/2018 n° 557/PAS/U/003881/12 001 del Ministero dell'Interno;

Di stabilire a far data dal giorno di pubblicazione delle presente Ordinanza, i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi ex art.86 e 88 del T.U.L.P.S., così come di seguito indicato:

Orari di servizio delle sale gioco autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle bowling)

PERIODO SCOLASTICO (dal 15 SETTEMBRE AL 15 GIUGNO)

*a)- DA LUNEDÌ A SABATO – DALLE ORE 09,00 alle 13,00 dalle ore 15,00 alle 23,00
b)-DOMENICA E FESTIVI – DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 23,00*

PERIODO NON SCOLASTICO (dal 16 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE)

a)DA LUNEDÌ A DOMENICA – COMPRESO I FESTIVI – DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 21,00

Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del U.L.L.P.S. Regio Decreto 773/1931 allocati:
a) *Negli esercizi autorizzati ex 86 del T.U.L.P.S.M (bar, ristoranti, alberghi, rivendite, tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.)*
b) *Negli esercizi autorizzati Art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, Sale VLT, ecc.)*

PERIODO SCOLASTICO (dal 15 SETTEMBRE AL 15 GIUGNO)

a)- *DA LUNEDÌ A SABATO – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 23,00*
b)- *DOMENICA E FESTIVI – DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 24,00*

2. PERIODO NON SCOLASTICO (dal 16 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE)

DA LUNEDÌ A DOMENICA – COMPRESO I FESTIVI – dalle ore 10,00 alle ore 24,00

3) – *Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo, apparecchio e essere*
4) – *Di disporre che tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:*

a) – *obbligo di esposizione di apposito cartello (di dimensioni minime cm 20 X 30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita di denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;*
b) – *obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale da giochi e/o di funzionamento degli apparecchi;*
5) *di prevedere che – fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale – la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di eu 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.*

6) *Inoltre, in caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da un anno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art.110 dei T.U.L.P.S. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia già proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi del l'art.16 della legge n 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni”.*

Tenuto conto della discussione di che trattasi, riportata nel verbale di seduta di pari data che qui si intende richiamato;

Visto l'art.48 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 12, commi 1 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Con 10 voti favorevoli (consiglieri Chiavola, D'asta, Cilia, Salamone, Ilardo, Rabito, Tumino, Raniolo, Rivillito, Iacono), 5 astenuti (consiglieri Schininà, Occhipinti, Vitale, Mezzasalma, Anzaldo), espressi per appello nominale dai 15 consiglieri presenti su 10 votanti, come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Anzaldo, Raniolo e Chiavola, assenti i consiglieri Federico, Mirabella, Firrincieli, Antoci, Gurrieri, Iurato, Malfa, Bruno e Tringali

DELIBERA

- 1) Di approvare l'Ordine del Giorno in oggetto, allegato parte integrante al presente provvedimento.

Parte integrante: Ordine del Giorno n. 38249 del 21.03.2019.

MLB/

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Iarla

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Mario Chiavola

Mario Chiavola

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 28 GIU. 2013 e rimarrà affissa fino al 13 LUG. 2019 per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/ senza osservazioni

Ragusa, lì 28 GIU. 2013

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ' DELLA DELIBERA

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, lì

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28 GIU. 2013 al 13 LUG. 2019 al

Con osservazioni / senza osservazioni

13 LUG. 2019

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, lì.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 28 GIU. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 28 GIU. 2013 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, lì.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ' DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, lì.....

CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme da servizio per uso amministrativo

Ragusa, lì 28 GIU. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

L'Istruttore Direttivo C. S.
Dott.ssa Aurelia Asaro

Al Presidente del CC F. Ilardo
Pc
All'Assessore ai Servizi Sociali dott. Luigi Rabito
Al delegato ai Servizi Sociali L. Rivillito

OGGETTO: "PROPOSTA ORDINANZA SINDACALE PER LA DETERMINAZIONE DI UNA MORATORIA PER L'APERTURA DI NUOVE SALE GIOCO E CENTRI SCOMMESSE, E PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA PER GLI ESERCIZI GIA' ESISTENTI.

Il consiglio comunale

PREMESSO

Che la patologia derivante dai giochi di azzardo ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare i giochi di azzardo, rappresenta un grave problema di salute pubblica che colpisce tutte le fasce sociali in particolar modo quelli più deboli quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente. Tale patologia può portare, come ampiamente già dimostrato, all'arrotura di legami familiari sino ad arrivare alla compromissione della posizione lavorativa e sociali e nei casi più gravi e più estremi, anche a gravi fatti delittuosi associati a fenomeni criminosi come ad esempio alimentare il fenomeno dell'usura

Che il gioco di azzardo patologico, è ormai annoverato come una malattia sociale al pari delle dipendenze da droga o alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili quali ad esempio la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripeterla (la c.d. rincorsa alle perdite);

Che visto l'incremento esponenziale di tale patologia tra la popolazione prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita dell'offerta di gioco in denaro, con decreto legge n°158/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute"

convertito con legge n°189/2012 viene prevista un ulteriore aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza soprattutto con riferimento alle prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione di soggetti affetti da ludopatia intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro.

Che il T.U.E.L. approvato D. L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, all'art.3 comma 2° così recita: "omissis ... il Sindaco altresì coordina ed organizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici servizi e dei servizi pubblici nonché di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento del servizio con le esigenze complessive e generali degli utenti"

Che La Direttiva dell'U.E. n°123/2007 recepita con decreto legislativo n°59/20 che all'art.12 prevede: "omissis Nei casi in cui esistono motivi imperativi di interesse generale (l'incolumità pubblica – la sanità pubblica – la tutela dei consumatori) l'accesso e l'esercizio di una attività Possono essere subordinati al rispetto di requisiti quali tra l'altro: restrizioni quantitative e territoriali In funzione della popolazione o di una distanza geografica minima

che la circolare

n°557/PAS.781.1 2001 del 23.06.2010 nonché la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento della Sicurezza Pubblica con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle

attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento e negozi dediti all'attività prevalente di raccolta scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri dell'art 50 comma 7 del T.U.E.L e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici

VISTI

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003: "determinazione del numero massimo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110 commi 6 e 7

lettera b) del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

Il decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze, del 18.01.2007: una individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici"

Il Decreto direttoriale del 27/07/2011: "determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S."

Il Decreto

Legge n°138 del 13.08.2011 come convertito e modificato dalla Legge n°148 del 14.09.2011 consente di stabilire quanto segue: "restrizione in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche ivi compreso il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area" qualora tale limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico tra cui quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo ed indispensabile e proporzionalmente ragionevolmente all'interesse pubblico cui è destinata";

La sentenza della Corte Costituzionale n°300/2011 con la quale viene precisato, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzati a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili ed a prevenire forme di gioco c.d. compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica materie che non rientrano nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza che sono di esclusiva competenza dello Stato.

Il decreto legge del 06.12.2011 n°201 che all'art.31 comma 2 recita: ".secondo la disciplina ..dell'U.E. e .nazionale. in..materia.... di concorrenza., libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi, quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali"

CONSIDERATO CHE:

In data 23.11.2012 il T.A.R. della Campania sezione staccata di Salerno, ha sentenziato quanto segue: "omissis ... va innanzitutto affermata la titolarità in capo al Sindaco del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio Comunale ed anche dei pubblici servizi in forza della generale previsione di cui all'art. 50 comma 7 del T.U.E.L. Omissis ... Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che per determinati esercizi si sia già espresso il Questore in forza degli art. 9 e 88 del T.U.L.P.S .. in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: "l'ordine della sicurezza pubblica da parte del Questore, gli interessi della comunità locale per quanto riguarda

da il Sindaco". Entrambi i provvedimenti si possono sovrapporre ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa destinataria".

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con le sentenze n°3271 del 30.06.2014 e n°3845 del 12.08.2014 con le quali i magistrati hanno avuto modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari che si applica indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare a termini di quanto previsto all'art.50 comma 7 D.L.vo 267/2000 il proprio potere di inibizione di attività per comprovata esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica oltre che del diritto dei terzi al rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblica in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.

La Corte Costituzionale, con sentenza n°220/14 de 18.07.2014 ha confermato

l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che in forza della generale previsione dell'art.50 comma 7 del decreto legislativo

n°267/2000 il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale da gioco e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale"

Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n°534 del 27.03.2015 stabilisce tra l'altro: "omissis Il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel contributo disposto dell'art.

50 comma 7 del D.L.vo 267/2000 e dell'art.31 comma 2 del d.l. 2011/2011 ne consegue l'legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia"

Sulla base della giurisprudenza testé esplicitata, è di tutta evidenza che al Sindaco è consentito disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro e di negozi dediti all'attività prevalente di raccolta scommesse in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendono necessario tale intervento per mitigare i rischi sociali oltre che clinici pur nella consapevolezza che con le limitazioni ora riferite del funzionamento dei suddetti apparecchi e della raccolta delle scommesse, non si potrà eliminare definitivamente il fenomeno ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuo a tempo pieno sfoggiando vere e proprie patologie cliniche di dipendenza c.d. "ludopatia"

RITENUTO

necessario alla luce di quanto sopra esposto adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto sia a limitare l'uso di apparecchiature automatiche per il gioco d'azzardo sia per limitare l'eccessivo utilizzo dei centri di raccolta delle scommesse pur se ricomprese tra le attività lecite, senza impedirne del tutto l'utilizzo al fine di non menomare l'attività d'impresa fintanto che tali attività sono annoverate tra quelle consentite dalla Legge.

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere ad una moratoria in ordine alle nuove aperture di centri scommesse di sale giochi nonché di nuovi utilizzi di apparecchiature elettroniche per il gioco d'azzardo con vincita in denaro ancorché consentiti dalla legge;

Che siffatti provvedimenti sono stati ad oggi già adottati da numerosi comuni dislocati in tutto il territorio italiano ;

RITENUTO ALTRESI'

Che sulla base di tutto quanto sopra richiamato intervenire al fine di ridurre il range temporale in cui i giocatori possono accedere agli apparecchi da gioco in denaro alle scommesse con l'obiettivo di impedire l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l'accesso delle persone per le quali diventa più rilevante un intervento a tutela della salute: anziani, adolescenti ecc...

Altresì opportuno intervenire per contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo d'azzardo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche all'interno territorio del Comune di Ragusa, così come in tutti i Comuni di Italia, allo e che rischia di pregiudicare la salute pubblica ed il benessere individuale e collettivo;

PER TUTTO QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO E SU I PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

IMPEGNA IL SINDACO, FA VOTI E PROPONE ALLO STESSO

1) di elaborare, la presente Ordinanza:

In attesa di un provvedimento di riorganizzazione e regolamentazione del settore, provvedimento di un regolamento in elaborando dal sottoscritto, a breve presentato,

di stabilire una moratoria con divieto di nuove aperture di sale gioco e centri scommesse fino all'entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e/o Comunali, sia tradizionali che Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi cui al comma 6, art. 110, T.U.L.P.S. anche localizzati ad oltre 500 (cinquecento) metri misurati secondo o il percorso pedonale più breve da:

ISTITUTI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO LUOGHI DI CULTO

CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE CENTRI GIOVANILI

ALTRE STRUTTURE CULTURALI CENTRI RICREATIVI

CENTRI·SPORTIVI·FREQUENTATI· PRINCIPALMENTE DA GIOVANI STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI – RESIDENZIALI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO O SOCIO -ASSISTENZIALE
ISTITUTI BANCARI

CENTRI PER LA PRATICA DELLA DANZA

Le suddette disposizioni delle sale da gioco ed i cosiddetti siti "Sensibili", si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed i procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia in

corso alla data della circolare medesima del 19/03/2018 n° 557/PAS/U/003881/12 001 del Ministero dell'interno;

Di stabilire a far data dal giorno di pubblicazione delle presente Ordinanza i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art.86 e 88 del T.U.L.P.S., così come di seguito indicato:

Orari di servizio delle sale gioco autorizzate ex art.86 T.U.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e de

lle sale bowling)

PERIODO SCOLASTICO (dal 15 SETTEMBRE AL 15 GIUGNO)

- a)- DA LUNEDI' A SABATO – DALLE ORE 09,00 alle 13,00 dalle ore 15,00 alle 23,00
- b)-DOMENICA E FESTIVI – DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 23,00

PERIODO NON SCOLASTICO (dal 16 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE)

a)DA

LUNEDI' A DOMENICA – COMPRESO I FESTIVI – DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 21,00 Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro Di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del U.L.L.P.S. Regio Decreto 773/1931 allocati:

- a)Negli esercizi autorizzati ex 86 del T.U.L.P.S.M (bar, ristoranti, alberghi, rivendite , tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.)
- b)Negli esercizi autorizzati Art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, Sale VLT, ecc.)

PERIODO SCOLASTICO (dal 15 SETTEMBRE AL 15 GIUGNO)

- a)- DA LUNEDI' A SABATO – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 23,00
- b)- DOMENICA E FESTIVI – DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 24,00

2. PERIODO NON SCOLASTICO (dal 16 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE)

DA LUNEDI' A DOMENICA – COMPRESO I FESTIVI – dalle ore 10,00 alle ore 24,00

3) – Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo, apparecchio e essere

4) – Di disporre che tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

a)- obbligo di esposizione di apposito cartello (di dimensioni minime cm 20 X 30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;

b)-

obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale da giochi e/o di funzionamento degli apparecchi;

5) di prevedere che – fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale – la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

6) Inoltre, in caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da un anno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110 del T.U.L.P.S. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno anche laddove il responsabile abbia già proceduto al pagamento al pagamento della sanzione mediante obbligazione ai sensi dell'art.16 della legge n 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Ragusa 11.10.2018

Consigliere Comunale

Mario D'Asta